3. Le organizzazioni non governative devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere uno statuto caratteristico di questo tipo di organizzazioni;

b) avere sede in uno Stato membro della Comunità o, eccezionalmente, in un paese terzo;

c) dimonstrare la propria capacità di condurre a buon fine iniziative analoghe a quelle di cui al presente regolamento.

Articolo 2

1. Il contributo comunitario può estendersi all'acquisto, nella Comunità o nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi terzi, di prodotti alimentari e di sementi, nonché al loro trasporto fino a destinazione.

2. L'importo del contributo comunitario all'acquisto e al trasporto dei prodotti alimentari o delle sementi è stabilito in misura non inferiore al 25 % e non superiore al 75 % del costo totale dell'operazione.

Articolo 3

Le decisioni che attribuiscono un contributo alle organizzazioni non governative e agli organismi internazionali per l'acquisto dei prodotti alimentari e delle sementi vengono prese dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3972/86 e secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

Il comitato può esaminare ogni altra questione relativa all'attuazione di tali azioni dal presidente, su iniziativa di questi o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 4

Per quanto riguarda i contributi concessi in casi di emergenza o quelli il cui importo è pari o inferiore a 500 000 ECU, le decisioni di concessione vengono adottate dalla Commissione, che ne informa gli Stati membri.

Articolo 5

1. La Commissione prende le decisioni che stabiliscono le modalità di utilizzazione del contributo.

2. L'aiuto viene concesso ai beneficiari soltanto se essi si impegnano a rispettare le modalità di attuazione comunicate loro dalla Commissione.

Articolo 6

La Commissione può incaricare un mandatario di concludere a suo nome i contratti di acquisto.

Articolo 7

Il Parlamento europeo e il Consiglio vengono informati, subito dopo l'azione, sulle decisioni prese a norma degli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 8

La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie per la corretta esecuzione delle azioni di cui al titolo del presente regolamento.

A tal fine gli Stati membri prestano assistenza alla Commissione, fornendole in particolare tutte le informazioni necessarie.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/275/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi)

COM(88) def.

(Presentata dalla Commissione il 14 aprile 1988)

(88/C 109/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che nella direttiva 75/275/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla decisione 87/462/CEE della Commissione (2), sono indicate le zone dei Paesi Bassi che figurano nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo olandese ha chiesto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE, che l'elenco comunitario delle zone enumerate nell'allegato della direttiva 75/275/CEE sia modificato conformemente all'allegato della presente direttiva;

considerando che le nuove zone impostate nell'elenco corrispondono ai criteri e ai dati numerici applicati a norma della direttiva 75/275/CEE per determinare le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE nei Paesi Bassi;

considerando inoltre che la superficie complessiva di tali zone non supera il 4 % della superficie totale dei Paesi Bassi;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'elenco delle zone svantaggiate dei Paesi Bassi che figura nell'allegato della direttiva 75/275/CEE è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente direttiva.

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 229.
(2) GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 21.

ALLEGATO

Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE

Province	Numero di zone	Superficie (ha)
Groningen	9	3 255
Friesland	20	6 617
Drente	12	4 700
Overijssel	21	7 071
Gelderland	17	3 050
Utrecht	8	2 335
Noord-Holland	11	6 145
Zuid-Holland	11	4 057
Zeeland	12	1 227
Noord-Brabant	14	4 863
Limburg	4	4 897
Totale	139	48 217